

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

> AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ANNUALE EMIGRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 15 GENNAIO 1991 'L'EMIGRAZIONE'

(Articolo 4, Programma annuale e Piano triennale; Articolo 19, Progetti regionali)

PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EMIGRATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI E ALLE DONNE

(Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/15 del 10 giugno 2022)

FAQ AGGIORNATE AL 13.09.2022



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

QUESITO N. 1

In riferimento all'Art. 5 dell'AVVISO PUBBLICO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ANNUALE EMIGRAZIONE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 15 GENNAIO 1991 'L'EMIGRAZIONE' (Articolo 4, Programma annuale e Piano triennale; Articolo 19, Progetti regionali) PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI EMIGRATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI E ALLE DONNE (Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/15 del 10 giugno 2022) si legge: "Possono proporre la propria candidatura per l'attribuzione del finanziamento di cui al presente Avviso i Circoli, in forma singola o associata...."

La FAES, le Federazioni dei Circoli e le Associazioni di Tutela sono escluse dalla possibilità di proporre la propria candidatura?

Risposta

In coerenza con il Programma Annuale Emigrazione per il quale è stato espresso parere favorevole unanime dalla Consulta Regionale per l'Emigrazione, l'art. 5 dell'Avviso pubblico in oggetto prevede che "Possono proporre la propria candidatura per l'attribuzione del finanziamento di cui al presente Avviso i Circoli, in forma singola o associata,... I Soggetti proponenti, potranno presentare una sola proposta progettuale, sia che si presentino in forma singola sia che si presentino in forma associata. Per i Soggetti proponenti che si presenteranno in forma associata è prevista una specifica premialità tra i criteri di valutazione. "

Pertanto, la FAES, le Federazioni dei Circoli e le Associazioni di Tutela sono escluse dalla possibilità di proporre in modo autonomo e diretto la propria candidatura.

L'avviso, tuttavia, non esclude la possibilità che i Circoli creino un partenariato al quale possono partecipare oltre ai Circoli anche Federazioni e Associazioni. In tal caso, comunque, rimane ferma la titolarità del Circolo in merito al finanziamento concesso e alla sua rendicontazione. Al fine del calcolo del punteggio da attribuire al criterio di valutazione "Composizione del partenariato" non si terrà conto della presenza delle Federazioni o delle Associazioni.

QUESITO N. 2

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, sui destinatari finali, quando al punto a) descrive 'coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo' si chiede se gli studenti che vengono a studiare nelle facoltà fuori dalla Sardegna ne siano compresi.

Risposta

È l'art. 2 della L.R. n.7/1991, L'Emigrazione che definisce i destinatari degli interventi a cui fa riferimento l'art. 4 dell'Avviso:

Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

 a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

Gli studenti universitari ne sono ricompresi se hanno stabile dimora al di fuori del territorio regionale, secondo quanto previsto dall'art. 43 del Codice civile il quale recita: 'Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale'.

QUESITO N. 3

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, relativamente al concetto di <u>'stabile dimora'</u> si intende residenza o domicilio? Nel secondo caso, come deve essere attestato il domicilio?

Risposta

Il domicilio del soggetto dovrà risultare inequivocabilmente da una autocertificazione che attesti il domicilio diverso dalla dimora abituale.

Per la definizione di 'stabile dimora' ci si deve necessariamente riferire all'art.43 del Codice civile che recita: 'Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale'.

Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicché riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici e di studio, ma anche morali, sociali e familiari e, pertanto, nella generalità dei casi coincide infatti con la residenza.

Tuttavia non è escluso che un soggetto elegga sua abituale dimora un luogo diverso dalla residenza, luogo al quale tenderà a far riferimento e ritorno per intuibili motivi morali e materiali essendo il centro principale dei propri rapporti (in questo senso Cassazione civile sez. VI 15 ottobre 2011 n. 21370).

Pertanto sarà necessario che il soggetto destinatario di un intervento di cui all'Avviso comunichi al Circolo sia la sua residenza (dimora abituale) che il domicilio, sia che esso coincida con la residenza (es: cittadino sardo residente a Torino e domiciliato a Torino) sia nel caso sia il luogo in cui esso ha stabilito essere la sede principale dei suoi affari e interessi (es: cittadino sardo residente a Nuoro e domiciliato a Torino).

QUESITO N. 4

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, sui destinatari finali di cui al punto b) 'i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana', si chiede:

chi è di origine sarda, ma non possiede la nazionalità italiana ne è escluso sia che appartenga alla seconda o alla terza generazione?

Risposta

SI', ne è escluso. Relativamente alla questione sottoposta è l'art. 2 della L.R. n.7/1991, L'Emigrazione, che definisce i destinatari degli interventi a cui fa riferimento l'art. 4 dell'Avviso, quando prevede che i destinatari degli interventi a) '(...) conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo, e al punto b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

QUESITO N. 5

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, sui destinatari finali di cui al punto c), è possibile inserire le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero e delegando le donne e i giovani, senza nazionalità italiana, ma di origine sarda?

Risposta

No, non è possibile. Relativamente alla questione sottoposta è l'art. 2 della L.R. n.7/1991, L'Emigrazione, che definisce i destinatari degli interventi a cui fa riferimento l'art. 4 dell'Avviso, quando prevede che i destinatari degli interventi a) '(...) conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo, e al punto b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

QUESITO N. 6

Relativamente all'Art. 14 dell'Avviso - Concessione del contributo e modalità di erogazione del finanziamento, quando prevede la possibilità di ottenere il 90% quale tranche di anticipazione su sottoscrizione polizza fidejussoria, si chiede se la spesa per tale polizza può essere rendicontata nel progetto?

Risposta

SI, è possibile.

QUESITO N. 7

Relativamente alla percentuale di cofinanziamento: in questa voce è possibile utilizzare l'erogazione al circolo ai sensi della Legge 7/91?

Risposta

NO, non è possibile.

QUESITO N. 8

Con riferimento alle modalità di partecipazione e contenuto dei "Progetti per la valorizzazione degli emigrati, con particolare riferimento ai giovani e alle donne", possono essere presentate due proposte progettuali, da due circoli di Regioni diverse non in partenariato tra loro, con contenuto sostanzialmente analogo, cioè che condividono la stessa metodologia di fondo e il contenuto?

Risposta

SÌ, è possibile.

QUESITO N. 9

Con riferimento alle modalità di concessione del contributo relativo all'avviso "Progetti per la valorizzazione degli emigrati, con particolare riferimento ai giovani e alle donne", non intendendo presentare polizze fideiussorie a garanzia della tranche di anticipazione del 90%, al fine di programmare gli impieghi dei finanziamenti eventualmente concessi in termini di tempistiche e afflussi di risorse, si richiedono cortesemente



ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale Servizio Attuazione delle Politiche per i cittadini CUF: 0ZE7ER – CDR 00.10.01.03

delucidazioni sul lasso di tempo indicativo che potrebbe intercorrere tra la presentazione delle rendicontazioni e delle relazioni intermedie richieste e le conseguenti liquidazioni.

Risposta

La tempistica richiesta non è quantificabile in maniera esatta a priori. Il procedimento che porta all'erogazione delle risorse relative ai rendiconti consta di più subprocedimenti (verifica del rendiconto, predisposizione della determinazione di liquidazione, emissione del mandato di pagamento) per ognuno dei quali la normativa prevede un termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine viene poi interrotto in caso di richiesta di integrazioni documentali al beneficiario del finanziamento.

QUESITO N. 10

In riferimento all'art. 4 dell'Avviso, Destinatari finali, in merito alla definizione dei destinatari del suddetto Avviso, con il termine "giovani" si intendono le persone fino a quale età?

Risposta

Con il termine "giovani' nella accezione comunitaria si intende la fascia di età che va dai 16 anni compiuti ai 34 anni e 364 giorni.